

REGIONE MOLISE

SERVIZIO RICERCA ED INNOVAZIONE

ATTO INFORMATICO concernente l'affidamento del servizio di risposta remota al Centralino della Regione Molise

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno.....in.....nel mio Studio sito in

Via/Piazza.....n....., innanzi a a me Notaio.....residente

in.....ed iscritto al al Collegio Notarile dei distretti riuniti di....., si

sono costituiti i Sigg.:

- Dr.Mauro P. Di Mirco, cod. fisc....., nella propria qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della:

- 1) Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova 11, codice fiscale 00169440708, PEC : regionemolise@cert.regione.molise.it, in seguito denominata anche "Regione", per la propria espressa qualifica in esecuzione della legge regionale n.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Dr.....nato a,.....il....., residente in.....Via/Piazza....., cod.fisc....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di.....di.....;

- 2)d'ora in poi denominata "affidataria" della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO che

- in data.....è pervenuto a scadenza il rapporto contrattuale in essere per l'espletamento del servizio di Call Contact Center della

Regione Molise;

- con deliberazione di Giunta Regionale n.....del.....sono stati, tra l'altro:
 - a) autorizzato l'avvio di una procedura aperta per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio di risposta remota al Centralino della Regione Molise;
 - b) approvati gli atti di gara;
 - c) assunto l'impegno di spesa;
 - d) autorizzato il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara il predetto servizio è stato aggiudicato a.....;
- sono stati positivamente verificati i requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e, pertanto, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come attestato dal RUP in data.....;
- che.....ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot.....del.....da cui risulta che l'affidatario è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha prodotto polizza fideiussoria n.....del.....per un importo di.....rilasciata da.....;
- è stato assunto l'impegno di spesa per €.....sul capitolo....., esercizio finanziario....., impegno n.....;
- è trascorso il termine di cui al comma 10 dell'art.11 del d.lgs.163/06;
- è da ritenersi conclusa la fase prodromica alla stipula del contratto;tutto ciò premesso e considerato, tra le parti contraenti come innanzi rappresentate e

dell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

La Regione Molise, come sopra rappresenta, affida a.....come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di risposta remota al Centralino della Regione Molise così come descritto nel capitolato Speciale d'Oneri e nell'Offerta Tecnica allegati al presente atto sotto le lettere.....per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Ammontare del contratto

L'importo del contratto, compensato a corpo, ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso eventualmente offerto, ad Euro _____ (oltre IVA), come da Offerta Economica allegata al presente atto sotto lettera.....per farne parte integrante e sostanziale.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi non espletati all'interno di ambienti regionali. Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

Art. 3

Variazioni alle prestazioni

—
3

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione della Regione.

Nei limiti previsti dall'art. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dall'art. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Art. 4

Qualità e provenienza delle attrezzature

Tutte le attrezzature dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

Le stesse dovranno essere nuove, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal Direttore dell'esecuzione.

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all'Appaltante.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.

Art. 5

Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del DPR n. 207/2010, del codice Civile e delle altre norme vigenti in materia. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio di risposta remota al Centralino della Regione Molise:

- entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della firma del contratto
- entro 20 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di ogni richiesta, per ogni altra attivazione successiva.

La Regione Molise è tenuta a richiedere all'Aggiudicatario l'attivazione del servizio tramite comunicazione scritta via fax o Posta Elettronica Certificata. I tempi di consegna saranno calcolati dalla data di invio della comunicazione stessa. Il mancato rispetto di tali termini darà luogo all'applicazione di penali secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

Per l'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale di cui all'art. 304 DPR n.207/2010, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell'Esecuzione; dalla data di esso decorre il tempo utile per l'esecuzione del contratto.

Art. 8

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto - Penali

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

- Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, ed alla Relazione Tecnica così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nella seguente misura:
- Ritardo nella presa in carico del sistema (max 30 giorni dalla firma del contratto): **€300,00** per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 45 gg.;
- Ritardo in caso di ogni altra successiva attivazione (max 20 giorni dalla richiesta): **€300,00** per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nella mancata sostituzione di operatori entro il termine previsto al precedente punto 11: **€100,00** per ogni giorno;

- Nel caso in cui si verifichi un interruzione totale o parziale dell'erogazione dovuta ad un problema tecnico a carico dell'Aggiudicatario: **€300,00** per ogni ora di disservizio.

L'aggiudicatario è chiamato al rispetto degli SLA di tipo quantitativo e qualitativo, descritti dettagliatamente al punto 7 della Relazione Tecnica e di seguito elencati.

- SLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
- SLA LIVELLI DI SERVIZIO
- SLA CONTATTI RICEVUTI IN MODALITA' OFF – LINE

I predetti parametri di misura del **livello di servizio** definiti in precedenza costituiscono la base per determinare quanto segue:

- per l'inosservanza su media mese, di **uno** qualsiasi dei **parametri**, di cui al punto 7 della Relazione Tecnica, si applica la decurtazione del 3% sull'importo del mese relativo al disservizio;
- per l'inosservanza su media mese, di **due** qualsiasi dei **parametri**, di cui al punto 7 della Relazione Tecnica, si applica la decurtazione del 7% sull'importo del mese relativo al disservizio;
- per l'inosservanza su media mese, di **tre o più parametri**, di cui al punto 7 della Relazione Tecnica, si applica la decurtazione del 10% sull'importo del mese relativo al disservizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento

utile.

Art. 9

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Sospensioni e proroghe

Il servizio dovrà essere espletato entro 36 mesi (diconsi mesi trentase) dalla data di stipula del presente contratto.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all'art. 309 c. 1 DPR n. 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al Direttore dell'esecuzione, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Si applica l'art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR n. 207/2010 in tema di sospensioni dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Esecutore ritenga essere

cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell'esecuzione perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. L'indennizzo all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 DPR n. 207/2010 per l'intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 10

Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato periodicamente, a cadenze mensili; dall'importo di contratto sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all'art. 4 c. 3 DPR n. 207/2010. Il saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell'Appaltante).

Le ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all'art. 4 DPR n. 207/2010 saranno

svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Trascorso tale termine l'Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante, devono essere comunicati all'Appaltante. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la

spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 D.L. n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

Art. 11

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione

delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

2) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.

3) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.

4) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

5) In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Esecutore, nonché a seguito di scioperi interessanti il personale dell'Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un'intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'Appaltante saranno trasformati in prestazioni.

6) L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio.

7) L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

Art. 12

Subappalto

Per i subappalti si applicano l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell'art. 170 del medesimo DPR.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

L'Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e

subappaltatore.

L'Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell'esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo.

Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010).

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione

nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 13

Invariabilità dei prezzi contrattuali

Si applica l'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006: per l'individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento gli indici di cui all'art. 7 c. 4 lett. c) e all'art. 5 D.Lgs. n. 163/2006; subordinatamente, in assenza di dette fonti, i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi similari, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati) del mese di dicembre precedente allo scadere dell'anno di durata del contratto.

La rilevazione ed applicazione della revisione prezzi avrà efficacia a partire dal primo giorno del secondo anno utile alla data di aggiudicazione e successivamente con la predetta cadenza annuale.)

Art. 14

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Campobasso.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15

Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.

L'Amministrazione contraente, con preavviso di quindici giorni all'Aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, in qualsiasi momento e con effetto immediato, può risolvere il contratto di appalto, con incameramento del deposito cauzionale, nei casi in cui l'Aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto de suoi creditori, oppure entri in liquidazione; froda, a qualsiasi titolo , nell'esecuzione delle prestazioni affidate; Inoltre, il presente Contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dei servizi a partire dal 46.mo giorno dalla richiesta di attivazione di cui al punto 24 del Capitolato Speciale;
- b) violazione delle disposizioni del successivo punto 32 (lavoro dipendente e

sicurezza ambiente di lavoro);

c) violazione delle disposizioni del successivo punto 33 (trattamento dati personali);

Nel caso di violazione alle disposizioni sopra richiamate, l'Amministrazione contraente dovrà comunicare al Aggiudicatario, a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, un atto di contestazione e diffida, invitandolo ad adempiere entro un termine prefissato, non inferiore a 5 giorni.

Qualora l'inadempimento dovesse persistere oltre tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio per il diritto dell'Amministrazione contraente ad ottenere il pagamento delle penali maturate ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 D.L. n. 95/2012 come convertito in L. 135/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. n. 296/2006.

Art. 16

Recesso dal contratto

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del

diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL n. 95/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. n.488/1999.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 18

Vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.

Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Art. 19

Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto da stipularsi per atto notarile informatico e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti di progetto).

Art. 20

Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 21

Verifica di conformità

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di controllare l'adeguatezza delle prestazioni tecniche iniziali fornite dal Aggiudicatario, tramite un test generale.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente potrà verificare, inoltre, l'efficienza e la qualità del servizio svolto dall'Aggiudicatario. Lo stesso è tenuto a garantire all'Amministrazione contraente o a soggetti da questo incaricati il libero accesso ai luoghi di erogazione del servizio per attività di controllo ed ispezione.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di impartire all'Aggiudicatario tutte le disposizioni ritenute, a sua discrezione, opportune e necessarie al fine di assicurare la regolarità e correttezza dell'erogazione del servizio e la conformità dello stesso rispetto alle disposizioni contenute nel Capitolato, nel presente contratto, nonché nella legislazione vigente in materia. Tale facoltà non potrà essere adottata dall'Aggiudicatario quale esimente delle proprie responsabilità.

L'Amministrazione contraente si riserva, inoltre, di effettuare controlli, anche

attraverso l'accesso alle banche dati e di introdurre prescrizioni nei confronti dell'Aggiudicatario, allo scopo di assicurare il totale rispetto delle disposizioni sulla tutela delle persone riguardo il trattamento dei dati personali, come già specificato al punto 35 del Capitolato Speciale, senza che ciò possa costituire motivo per richieste di riconoscimento economico di oneri e/o altro da parte dell'Aggiudicatario.

Art. 22

Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 23

Cauzione definitiva e polizza assicurativa

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato la cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n.....rilasciata in data.....da.....per un importo di €.....n.....

Art. 24

Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati l'Esecutore.)

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

Art. 25

Nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali

(art. 4 lett. g e art. 29 D.Lgs. n. 196/2003)

- L'Appaltante, ritenuto che l'Esecutore abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 lett. g) e art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, col presente atto lo nomina responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Esecutore ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli articoli 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni.
- Eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Appaltante.
- Individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto;
- Impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli.
- Adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite.
- Consentire all'Appaltante verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.)

Firme

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza ed accettare tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del servizio

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Foro Competente

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Verifica di conformità

Spese, imposte e tasse

Le parti mi dispensano dalla lettura degli Allegati.

Richiesto, si è da me Notaio redatto con procedure informatiche il presente atto informatico del quale ho dato lettura integrale, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle costituite parti che lo approvano.

I componenti appongono personalmente ed in presenza di me Notaio la propria firma digitale.

Io Notaio, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale dopo aver verificato i certificati di firma dei componenti, di cui attesto la validità.

Consta, nel suo formato di visualizzazione, di pagine venticinque e parte della

ventiseiesima dattiloscritte in parte da persona di mia fiducia ed in parte da
me Notaio e viene firmato essendo le ore.....e.....minuti.

Firmato digitalmente: Mauto P. Di Mirco -.....-.....Notaio